



CITTÀ DI CARBONIA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA
PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
“CENTRO PER LA FAMIGLIA”**

”

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre del Dirigente IV Servizio n. 52 del 10/03/2020 questa Amministrazione, in qualità di Ente Capofila del Plus distretto socio-sanitario di Carbonia, ha disposto di affidare il servizio "CENTRO PER LA FAMIGLIA".

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta telematica sulla piattaforma Sardegna CAT, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio: i Comuni del Plus del Distretto socio-sanitario di Carbonia

CUP G11E18000210001

CIG 8237188692

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Maria Francesca Vedda Assistente sociale dell'Ufficio di Piano, tel. 0781.694.476, e-mail mfvedda@comune.carbonia.ca.it

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale Sardegna CAT. Pertanto le imprese non ancora registrate sul portale Sardegna CAT, che intendono partecipare alla procedura di gara, devono effettuare la registrazione almeno 48 ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

A tal fine si raccomanda alle imprese concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale www.sardegncat.it sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET (Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato speciale prestazionale e descrittivo e schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità adottato con Deliberazione G.M. n. 138 del 16-09-2015;
- 5) Modulo istanza;
- 6) DGUE in formato pdf;
- 7) DGUE in formato word;
- 8) Modulo offerta economica.

La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: <http://www.sardegncat.it> e <http://www.comune.carbonia.su.it> Sezione "Avvisi e Bandi".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione - **almeno 10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte - **di quesiti scritti** mediante il servizio di messaggistica disponibile sulla Piattaforma Sardegna CAT.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.carbonia.su.it> Sezione "Avvisi e Bandi", nonché sul portale www.sardegna.cat.it

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. E' possibile contattare i numeri 0781/694.476 o 244 al solo fine di accertarsi che l'invio del quesito sia andato a buon fine.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti.carbonia@pec.comcarbonia.org e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, stante l'omogeneità del tipo di servizio oggetto dell'appalto, come esplicitato nella Determinazione Dirigente IV Servizio n. XX/XXXX.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo massimo dell'accordo quadro
1	CENTRO PER LA FAMIGLIA	853100000-5	P	Euro 1.286.109,98 oltre IVA di legge

L'importo a base di gara, al netto di Iva di legge, è pari all'importo annuale stimato per il servizio di **Euro 321.527,45** (diconsi euro trecentoventunomilacinquecentoventisette virgola quarantacinque) Tale valore include tutti i costi connessi all'erogazione, all'organizzazione e alla gestione in via diretta ed esclusiva del Servizio oggetto del presente appalto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, l'importo posto a base di comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in **Euro 267.030,21 (annuali)** somma ricavata sulla base della tabella ministeriale dei costi del personale delle cooperative sociali 2013 e degli aggiornamenti in materia contenuti nel CCNL Coop. Sociali siglato in data 28/03/2019.

Ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lgs n.81/2008, si dà atto che non sono stati rilevati rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I; **non sussistono conseguentemente costi della sicurezza per i rischi interferenziali.**

L'appalto è finanziato con fondi comunitari a valere sulla Quota Servizi Fondo Povertà assegnati a questo ambito PLUS.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

Il Contratto ha una **durata massima di quattro anni** dalla sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre l'esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro, qualora tale evenienza si verifichi prima della scadenza del termine.

Il contratto stipulato dall'Amministrazione a favore dell'Impresa aggiudicataria non comporterà l'impegno del Comune all'acquisto dell'intero ammontare, ma definirà l'importo massimo derivante dall'offerta economica presentata, nonché i termini e le condizioni di esecuzione del servizio. All'operatore economico si richiede pertanto una quotazione del prezzo del servizio oggetto dell'Accordo, senza vincolo per la stazione appaltante di realizzare tali volumi di fatturato. Successivamente e per tutta la durata del contratto l'Impresa aggiudicataria sarà tenuta ad effettuare il servizio secondo le quantità indicate negli ordini specifici, nel rispetto delle condizioni generali stabilite dall'Accordo Quadro. In esecuzione di tali affidamenti, saranno stipulati i contratti attuativi tra l'operatore economico e l'ente committente. Detti contratti dovranno rispettare i termini e le condizioni predefiniti negli atti di gara, nel capitolato e nell'offerta espressa dalla ditta aggiudicataria in sede di gara, senza riaprire il confronto competitivo. La stipula dei contratti attuativi è subordinata all'accertamento della copertura finanziaria derivante esclusivamente dalle risorse di cui alla "Quota servizi fondo povertà" assegnata a questo ambito PLUS.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con atto pubblico amministrativo rogato dal Segretario Comunale e con spese ad esclusivo carico dell'appaltatore. I successivi contratti attuativi verranno stipulati mediante scrittura privata con registrazione solo in caso d'uso.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7-bis del D. lgs. 50/2016, è consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo 48 o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. **80 del Codice**.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, approvato con Deliberazione G.M. n. 138 del 16-09-2015, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La verifica dei requisiti avverrà mediante sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione nel registro delle imprese presso la camera di commercio industria agricoltura ed artigianato per attività inerenti all'oggetto del presente appalto **da autocertificare nel DGUE compilando la Parte IV Sezione A punto 1 (idoneità)**;
- b) Le Cooperative Sociali che intendano partecipare alla procedura di gara dovranno essere iscritte all'Albo istituito presso la Direzione Generale del Ministero delle Attività Produttive ex DM 23/06/2004 o in albi equivalenti nell'ambito dell'Unione Europea oppure se aventi sede legale in Sardegna, dovranno essere iscritte all'albo regionale delle cooperative sociali istituito ai sensi della L.R. n. 16/1997 **da autocertificare nel DGUE compilando la Parte IV Sezione A punto 1 (idoneità)**.
- c) Avere nel proprio Statuto i temi del all'accompagnamento alle responsabilità genitoriali e il supporto socio-educativo in favore di famiglie e di minori in situazione di disagio socio-familiare e dimostrino una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nell'impegno in tali specifici ambiti **(allegare Statuto/atto costitutivo)**.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esperienza documentata di **almeno cinque anni**, anche non continuativa, svolta negli ultimi otto anni dalla pubblicazione del Bando di gara sulla GUCE nella gestione di servizi destinati all'accompagnamento alle responsabilità genitoriali.
Tali servizi dovranno essere **autocertificati nel modulo istanza** con la dettagliata indicazione dell'oggetto per esteso, delle date e dei committenti, pubblici o privati e dei destinatari dei servizi stessi.
- b) Esperienza documentata di **almeno cinque anni**, anche non continuativa, svolta negli ultimi otto anni dalla pubblicazione del Bando di gara sulla GUCE nella gestione di servizi finalizzati al supporto socio-educativo in favore di famiglie e di minori in situazione di disagio socio-familiare.
Tali servizi dovranno essere **autocertificati nel modulo istanza** con la dettagliata indicazione dell'oggetto per esteso, delle date e dei committenti, pubblici o privati e dei destinatari dei servizi stessi.
- c) Avere realizzato nell'ultimo triennio dalla pubblicazione del Bando di gara sulla GUCE, un fatturato complessivo per servizi destinati all'accompagnamento alle responsabilità genitoriali e per servizi finalizzati al supporto socio-educativo in favore di famiglie e di minori in situazione di disagio socio-familiare non inferiore a Euro **321.527,45 esclusa IVA** (considerando cumulativamente le somme fatturate in relazione alle due tipologie di servizio). Tale fatturato dovrà essere **autocertificato nel DGUE Parte IV Sezione C punto 1b)**.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto da:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di idoneità di cui al punto 7.1 c) (statuto) deve essere posseduto da:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 a) e b) devono essere posseduti per intero almeno dall'impresa capogruppo.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.2 c) (fatturato) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. In ogni caso deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa capogruppo.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi*).

Per quanto attiene alle certificazioni del sistema di gestione della qualità il ricorso all'avvalimento per la certificazione comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto esplicito divieto alla ditta appaltatrice di cedere o subappaltare in tutto o in parte il Servizio in oggetto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, di importo pari ad Euro **25.722,20** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31/2018.
- 4) avere validità per *almeno 180* giorni dalla data di presentazione dell'offerta, prevedendo la possibilità, in caso di aggiudicazione, di estenderne la durata per almeno ulteriori 120 giorni nell'ipotesi in cui alla scadenza dei 180 giorni non sia ancora stato stipulato il contratto d'appalto;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **140,00** secondo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it Servizio "Gestione Contributi Gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati **esclusivamente** per via telematica attraverso il portale Sardegna CAT, dovranno essere redatti in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1 comma 1 lett. s) del D. Lgs. 82/2005.

Termine di ricezione delle offerte: **ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL GIORNO 16/04/2020**. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del sistema.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connessione necessari a raggiungere il sistema telematico di trasmissione delle offerte di gara.

In merito al funzionamento tecnico del Portale Sardegna CAT, comprese le dimensioni massime dei singoli file caricabili sullo stesso, si rimanda a quanto previsto dal CAT in qualità di gestore del Sistema.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più distinte dichiarazioni).

Periodo minimo durante in quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

Modalità di apertura delle offerte

La seduta pubblica per l'ammissione delle offerte e la verifica della documentazione inserita nella busta di qualifica si terrà il giorno **17/04/2020** alle Ore: 10. Luogo: Palazzo Comunale, Piazza Roma 1 Carbonia.

Eventuali rinvii della seduta verranno comunicati mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Carbonia, Sezione "Avvisi e Bandi".

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

- Documentazione Amministrativa;
- Offerta Tecnica
- Offerta Economica.

Tutti i file della Documentazione Amministrativa dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'Offerta Tecnica dovranno essere firmati digitalmente e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'Offerta Economica e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA "BUSTA DI QUALIFICA" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" della gara dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

1) **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE REDATTA UTILIZZANDO PREFERIBILMENTE IL MODULO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE**, firmata digitalmente dal legale rappresentante e corredata da fotocopia semplice di valido documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 DPR 445/2000), nella quale la Ditta, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, chiede di partecipare alla procedura in oggetto.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale della relativa procura.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere

sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura.

2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul portale Sardegna CAT tra gli atti di gara, da compilare nelle Parti II, III, IV Sezioni α, A (limitatamente al punto 1), C (limitatamente al punto 1b) e VI, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

N.B.: Si precisa che l'operatore economico presenta nel DGUE un'unica dichiarazione sostitutiva anche per conto dei soggetti richiamati dalla norma.

Per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente per ogni operatore che partecipa alla procedura di gara.

In caso di aggregazioni di imprese di rete, il DGUE deve essere fornito e compilato da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

In caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dal consorzio e da ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre.

In caso di ricorso avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C. Il DGUE deve essere fornito e compilato distintamente dall'impresa concorrente e dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) GARANZIA PROVVISORIA pari ad €uro 25.722,20 (o pari ad €uro 12.861,10 nell'ipotesi in cui venga presentata una cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016) costituita secondo le modalità indicate al paragrafo 10 del presente Disciplinare.

La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, dovranno essere inserite a sistema:

- sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1 lett. p) del D. Lgs. 82/2005 e sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari di impegnare il garante, corredato da autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante;

4) PATTO DI INTEGRITA' (UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL DOCUMENTO ALLEGATO AGLI ATTI DI GARA) firmato digitalmente dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di RTI già costituito dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di Consorzio dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del consorzio e di ognuno dei consorziati per i quali il consorzio concorre; in caso di RTI costituendo, dovrà essere firmato dai legali rappresentanti di tutte le Ditte).

5) “PASSOE” RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (www.anticorruzione.it) Servizi ad accesso riservato - AVCPASS secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della gara. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire a sistema nella Busta amministrativa della RdO. Il “PASSOE” rappresenta lo strumento per consentire alla Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti.

N.B.: si specifica che qualora l'Avcp non renda disponibile per tempo il “PASSOE” la Ditta partecipante dovrà inserire a sistema nella Busta amministrativa l'autodichiarazione firmata digitalmente dal legale rappresentante di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS e produrre successivamente, a semplice richiesta di questo Ente, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito;

6) RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL VERSAMENTO DI EURO 140,00 A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il **versamento di Euro 140,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** quale contributo di gara dovuto alla stessa ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della L. 266/2005.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- "**Pagamento on line**" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "**Pagamento mediante avviso**" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. Tale ricevuta andrà allegata nella “Busta di qualifica”.

Per poter accedere al servizio “Gestione Contributi Gara” occorre:

- collegarsi al sito www.anticorruzione.it;
- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
- richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili.

Eventuale documentazione da caricare a sistema in caso di ricorso all'avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità/protocollo di legalità adottato dal Comune di Carbonia e allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

indicazione, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, dei seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiarazione di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 della legge fallimentare.

DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA

Le imprese concorrenti devono produrre a sistema nella Busta Tecnica della RdO la seguente documentazione:

- n. 3 SCHEDE PROGETTUALI relative a ciascuno degli indicatori di valutazione sottoindicati che saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione giudicatrice e precisamente:
 - a) Scheda proposta progettuale relativa al primo indicatore di valutazione denominato "Programmazione e gestione del Servizio";
 - b) Scheda proposta progettuale relativa al secondo indicatore di valutazione denominato "Qualità del Servizio";
 - c) Scheda proposta progettuale relativa al terzo indicatore di valutazione denominato "Offerte integrative e migliorative";

Le suddette schede:

- devono essere redatte in lingua italiana;
- devono essere sottoscritte digitalmente dalla persona che riveste la legale rappresentanza dell'operatore economico (nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito: dal legale rappresentante di tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento; nel caso di raggruppamento già

costituito: dal legale rappresentante dell'impresa mandataria; in caso di consorzio: dal legale rappresentante del consorzio);

- non dovranno riportare alcun riferimento, diretto e/o indiretto, all'offerta economica;

Il Progetto nel suo complesso (somma delle 3 schede progettuali) deve essere contenuto in un massimo di **30 pagine** (formato A4 con carattere Arial – dimensione 11 con interlinea 1,5, compresi l'indice e eventuali immagini e tabelle). Le eventuali pagine eccedenti le prescritte 30 non saranno prese in considerazione in sede di valutazione. Si specifica che eventuali copertine e divisori non saranno conteggiati nel numero della facciate indicate.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le stesse modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere resa in formato pdf non scansionato che consenta la ricerca all'interno del testo.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti devono:

- inserire a sistema l'importo offerto per il servizio al netto dell'IVA (importo a base d'asta Euro 321.527,45 oltre IVA)

- allegare nella Sezione "Offerta economica" della RdO l'OFFERTA ECONOMICA (da redigersi utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Stazione Appaltante), compilata in ogni voce e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa riportante il ribasso offerto sull'importo a base di gara, espresso in cifre e in lettere.

- (solo per le imprese non esenti da pagamento del bollo) produrre e allegare nella Sezione della Busta Economica - copia scansionata del modello F23 che attesti l'avvenuto versamento dell'imposta di bollo inerente l'Offerta economica e l'istanza di partecipazione pari a **Euro 32,00**. Il versamento dell'imposta di bollo deve essere effettuata dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

N.B. ai sensi degli artt. 19 e 31 del DPR 642/72 l'eventuale mancato assolvimento dell'Imposta di bollo sulle offerte economiche presentate in sede di gara non potrà costituire motivo di esclusione dalla procedura di gara, comportando la sola attivazione delle procedure di recupero dell'imposta, dovendosi dare luogo alla regolarizzazione ai sensi del decreto citato.

Nel modulo offerta economica, ai sensi del dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/20016, l'operatore deve indicare A PENA DI ESCLUSIONE i **propri costi della manodopera e gli oneri aziendali** concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il modulo offerta non può presentare correzioni.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello riportato nel modulo offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

In caso di concorrenti associati, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 C(a)
Offerta economica	30 P(a)
TOTALE	100

Il punteggio finale verrà calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio finale} = C(a) + P(a)$$

Dove:

C(a): punteggio di valutazione attribuito all'offerta tecnica del concorrente (a)

P(a): punteggio di valutazione attribuito all'offerta economica del concorrente (a)

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

INDICATORI	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE	Specificazioni
1. PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO	30	
1.1.Pianificazione del Servizio, gestione del personale e sistema di contrasto del turn-over	15	
1.2.Coerenza, sostenibilità e rispondenza del modello operativo rispetto alla complessità e alle finalità del Servizio	15	
2. QUALITA' DEL SERVIZIO	30	
2.1 Rispondenza del sistema di rilevazione della quantità e della qualità del servizio agli indici di efficienza ed efficacia del medesimo. Coerenza dell'approccio metodologico con le finalità del Servizio	10	
2.2.Presenza di un piano di aggiornamento e formazione professionale del personale in forza al Servizio.	10	Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto dei contenuti tecnico professionali del Piano e della sua applicabilità in termini organizzativi coerentemente all'offerta presentata

2.3.Piano di verifica, monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti con riferimento alle due linee di intervento e rispettive attività previste dal Capitolato.	10	Nell'attribuzione del punteggio si terrà conto dei contenuti tecnico professionali del Piano e della sua applicabilità in termini organizzativi coerentemente all'offerta presentata
3. OFFERTE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE	10	
3.1 Ulteriori ore di prestazioni, oltre al monte ore previsto dal Capitolato, che non comportino costi aggiuntivi per l'Amministrazione.	5	Nell'attribuzione del punteggio sarà valutato in che misura l'aumento delle ore e la sua distribuzione fra i diversi interventi e figure professionali previste possa garantire un effettivo miglioramento qualitativo del Servizio.
3.2 Proposte migliorative e ampliative degli interventi, oltre a quelle indicate nel Capitolato, che non comportino costi aggiuntivi per l'Amministrazione.	5	<p>I punteggio sarà attribuito con riguardo:</p> <p>all'effettivo interesse e pertinenza della proposta migliorativa con le finalità di inclusione sociale del target di utenza interessato;</p> <p>alla coerenza della proposta in relazione alle finalità di capillarità e accessibilità del Servizio da parte degli utenti;</p> <p>all'applicabilità della proposta migliorativa in termini tecnici e organizzativi tenuto conto dell'offerta complessiva presentata dall'operatore</p>

La valutazione dei punteggi relativi all'offerta tecnica sopra elencati, verrà effettuata mediante l'impiego della seguente **formula**:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno

Σn = sommatoria

Trattandosi di elementi di natura qualitativa, i coefficienti $V(a)$ saranno determinati attraverso il metodo seguente **“la media dei coefficienti variabili, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre”**.

Si precisa che, al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sopra elencati, ed entro i limiti del punteggio indicati, la commissione procederà all'attribuzione a ciascuno di essi di un coefficiente compreso tra 0.0 e 1.0 secondo quanto di seguito specificato:

1. un coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui l'elemento in esame risulti “non trattato”;
2. un coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “assolutamente inadeguato”;
3. un coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “inadeguato”;
4. un coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “gravemente carente”;
5. un coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “carente”;
6. un coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “insufficiente”;
7. un coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “sufficiente”;
8. un coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “discreto”;
9. un coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “buono”;
10. un coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “particolarmente buono”;
11. un coefficiente pari a 1,00 nel caso in cui l'elemento risulti trattato in modo “ottimo”.

18. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all'Offerta Economica è di complessivi **30 punti**.

In relazione al prezzo offerto da ciascun concorrente, la Commissione attribuirà il punteggio che risulterà dalla applicazione della seguente formula:

$$P_i = 30 \times Val (Min) / Val i$$

dove:

P_i è il coefficiente attribuito al concorrente *iesimo*;

$Val (min)$ = importo più basso per l'esecuzione del servizio tra quelli offerti dai concorrenti

$Val i$ = importo offerto dal concorrente per l'esecuzione del servizio

IMPORTO A BASE D'ASTA: è il valore annuale stimato per il servizio pari ad **Euro 321.527,45 (oltre IVA)**.

Tale valore include tutti i costi connessi all'erogazione, all'organizzazione e alla gestione in via diretta ed esclusiva del Servizio in oggetto. Il suddetto valore è altresì comprensivo del costo annuale per il personale stimato in Euro 267.030,21, somma ricavata sulla base della tabella ministeriale dei costi del personale delle cooperative sociali 2013 e degli aggiornamenti in materia contenuti nel CCNL Coop. Sociali siglato in data 28/03/2019

19.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 17/04/2020, alle ore 10 presso il Palazzo Comunale di Carbonia, Piazza Roma 1 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito internet www.comune.carbonia.su.it Sezione “Avvisi e bandi”.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet www.comune.carbonia.su.it Sezione “Avvisi e Bandi”.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo invio delle offerte da parte dei concorrenti e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da 3 membri esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L’apertura delle offerte tecniche avviene in seduta pubblica al solo fine di verificare la formale rispondenza del contenuto rispetto a quanto richiesto negli atti di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà poi all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) acquisire i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione da parte dell'aggiudicatario attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta – i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai

sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante e sottoscritto con firma digitale.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese di pubblicazione ammonta approssimativamente a €. 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registrazione relative alla stipulazione del contratto.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

25. MODALITÀ DI SOSPENSIONE

Il soggetto che presiede la gara in caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, valuterà l'opportunità di sospendere la gara.

26. ACCESSO AGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni.

Salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art.53, l'accesso agli atti del procedimento è consentito, presso il Servizio URP/Protocollo Piazza Roma, 1 - 09013 Carbonia. Si fa presente che laddove la richiesta di accesso riguardi informazioni che contengano dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la

procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006.

Si fa inoltre presente, che ai fini dell'applicazione degli dell'art. 53 comma 5 lett. a), **l'impresa concorrente ha l'obbligo di indicare nel Modello di partecipazione le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali** (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento); a tal fine dovrà rendere motivata e **comprovata** dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta.

Qualora l'impresa concorrente non renda la dichiarazione sull'accesso nel modulo-istanza, oppure in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

La Dirigente del Servizio IV
Dott.ssa Marcella Munaro

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. Codice dell'Amministrazione digitale